



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3052**

Prot. n. 2-2009-P314

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Attuazione della Legge provinciale n. 3 del 2006. Autorizzazione all'Assessore all'Urbanistica e agli Enti locali alla sottoscrizione della intesa in Conferenza permanente tra Provincia e autonomie locali sulle attività di livello provinciale in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai fini del trasferimento delle funzioni alle Comunità (articolo 8, comma 4, lett. b e comma 13).

Il giorno **18 Dicembre 2009** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) prevede un progressivo trasferimento di competenze ai Comuni, disponendo altresì per quelle di rilievo sovracomunale l'obbligo di esercizio associato attraverso le Comunità istituite dalla medesima legge.

La seduta congiunta tra il Consiglio provinciale e la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali di data 18 settembre 2007 ha statuito che *“Per quanto attiene alle funzioni, in prima applicazione dovrà essere attuato necessariamente quello [il trasferimento] delle competenze attualmente esercitate dai Comprensori, e sarà questo il banco di prova sul quale sperimentare operativamente soluzioni alle criticità che si dovessero presentare, prima fra tutte quella legata, non lo si nasconde, al passaggio del relativo personale.”*.

Le funzioni attualmente delegate ai comprensori sono principalmente quelle in materia di assistenza scolastica, edilizia pubblica e sovvenzionata, assistenza e beneficenza pubblica.

L'articolo 8, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006 prevede al primo capoverso che in sede di prima applicazione della legge medesima sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle materie elencate nelle lettere dalla a) alla j) dello stesso comma.

In particolare alla lettera b) del summenzionato articolo 8, comma 4 si dispone che siano trasferite le funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ad esclusione degli *“accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale”*, da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Tali accreditamenti sono infatti da effettuarsi ai sensi dell'articolo 20 della sopravvenuta legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali in provincia di Trento) da parte della Provincia, che accredita tutti i soggetti che ne facciano richiesta previa verifica del possesso dei prescritti requisiti di qualità. E' altresì posta in capo alla Provincia la procedura autorizzatoria da effettuarsi ai sensi dell'articolo 19 della medesima legge provinciale n. 13 del 2007, verificati per le strutture i requisiti minimi organizzativi e ove previsti strutturali.

Ciò premesso, si ritiene di qualificare come attività di livello provinciale nella materia socio assistenziale ai sensi del citato articolo 8, comma 4, lettera b), quelle attività che rivestono un interesse provinciale ovvero quelle che richiedono una centralità di gestione per ragioni di economicità, e segnatamente:

1. sostegno alle vittime di atti di violenza, che si concretizza in attività atte ad assicurare alle donne ed ai minori che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, nonché alle persone che si trovano in condizioni problematiche di vita a causa di eventi particolari, quali separazioni, sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, maternità vissute in modo conflittuale, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e

rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la dignità nel rispetto della personale riservatezza;

2. interventi di accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di protezione di soggetti deboli, con particolare riferimento alla figura dell'amministratore di sostegno;
3. interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale di rilevanza provinciale;
4. affidamento familiare extraparentale di minori, volto ad assicurare risposte al bisogno affettivo, di mantenimento, di educazione e di istruzione dei minori privi di un ambiente familiare idoneo;
5. interventi di accompagnamento all'adozione nazionale e internazionale;
6. mediazione familiare, volta a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori;
7. servizi semiresidenziali di rilevanza provinciale e in particolare i centri di accoglienza diurni per adulti e i centri di socializzazione al lavoro per giovani;
8. servizi residenziali di rilevanza provinciale e in particolare le comunità residenziali temporanee per adulti, i centri di accoglienza notturna per adulti, gli alloggi in autonomia per adulti, le comunità di accoglienza madre con bambini, i domicili autonomi per giovani, i gruppi appartamento per minori, il centro per l'infanzia, il centro di pronta accoglienza per minori, casa famiglia e gruppo famiglia per minori, residenza assistita per minori dai 16 ai 18 anni, i servizi di accoglienza temporanea, sollievo e tregua per adulti e anziani e i centri residenziali per disabili;
9. servizi per favorire la mobilità di disabili Muoversi, Muoviti e progetti innovativi di mobilità indipendente;
10. contributi per interventi a favore delle persone in situazione di handicap;
11. interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali (*reddito di garanzia*);
12. interventi economici a favore di persone che usufruiscono a domicilio di un'attività di cura e di aiuto prestata a titolo di rapporto di lavoro da assistenti familiari;
13. interventi a favore dei nuclei familiari e degli assistenti familiari di accompagnamento all'instaurazione e allo svolgimento del relativo rapporto di lavoro;
14. prestiti sull'onore, consistenti in un'erogazione in denaro concessa senza interessi, in relazione a determinate spese, a persone e nuclei familiari che si trovano in situazioni temporanee di grave difficoltà finanziaria (articolo 35, comma 3, lettera e) della legge provinciale n. 13 del 2007);
15. anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti nell'erogazione di somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a condizione che il richiedente surroggi l'ente competente nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato (articolo 35, comma 3, lettera f) della legge provinciale n. 13 del 2007);
16. prestazioni che saranno classificate socio-sanitarie anche ai sensi della normativa in materia di tutela della salute in provincia di Trento e, in particolare,

l'assistenza domiciliare integrata (ADI) e l'assistenza domiciliare - cure palliative (ADI-CP);

17. progetti innovativi di rilevanza provinciale e in particolare il centro di accoglienza residenziale per lavoratori, il centro residenziale di sollievo per disabili, i nuclei territoriali per disabili, il progetto per l'inclusione sociale a favore di persone disabili senza capacità lavorativa, anche temporanea, in contesti lavorativi, il distretto dell'economia solidale;
18. servizio di telesoccorso e telecontrollo;
19. segretariato sociale, consulenza e sostegno per specifiche categorie di destinatari;
20. attività relative all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale n. 3 del 2006 e in particolare l'articolo 8;
- vista la legge provinciale n. 13 del 2007;
- vista la normativa richiamata in premessa;
- visto l'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente Provincia – Autonomie locali;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle autonomie locali per l'identificazione delle attività di livello provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b) della legge provinciale n. 3 del 2006;
2. di autorizzare l'Assessore all'Urbanistica e agli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione di funzionamento della Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali, a partecipare, in luogo della Giunta, alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali per la sottoscrizione dell'intesa di cui al punto 1).

EG - LFR